

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GROW STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

A norma dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione non riconosciuta denominata Grow Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Via Ugo Foscolo 4 - 24047 Treviglio (BG). Il sodalizio, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e all'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo (art. 90 della Legge 208/2002), alle legislazioni fiscali (art. 148, 8° comma , del T.U.I.R. Legge 398/91, nonché art.4 DPR 633/72 inerente il regime IVA) con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli STATUTI e dei REGOLAMENTI della FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE o dall'ENTE di PROMOZIONE SPORTIVA cui l'associazione si affilia mediante delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO.

Art. 2 – Scopi

L'associazione è apartitica e apolitica ed ha lo scopo di praticare e propagandare la disciplina sportiva rotellistica. A tal fine, può:

- partecipare a gare, tornei, campionati;
- partecipare alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica proposta dall' Ente di Promozione sportiva a cui intenderà aderire;
- istituire corsi di formazione e di addestramento;
- realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle discipline sportive;
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive;
- gestire impianti sportivi strutture o attrezzature propri o di terzi;
- propaganda dello sport in generale.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art. 3 – Affiliazione

L'associazione potrà procedere affidarsi alla FISR . Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FISR e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FISR stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere

in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 4 – Funzionamento

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e delle prestazioni eventualmente fornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione. In caso di prestazioni sportive quali istruttore tecnico, atleta o arbitro, potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità in misura congrui rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto; nel caso la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5 – Domanda di ammissione

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda scritta e siano accettati del Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 6 – Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche essa provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 7 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dei beni acquistati o pervenuti da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, eventuali entrate commerciali strumentali all'attività istituzionale e non prevalenti, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni Sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 8 – Adesione e Quota associativa

Chi intende aderire all'associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo. Gli associati sono obbligati:

- al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- all'accettazione senza riserve del presente statuto.

Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 9 – Decadenza dei Soci

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, per decadenza, per esclusione. Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo tre mesi dopo la presentazione della dichiarazione. Il recesso non dà diritto a restituzioni della quota, neppure parziali. L'associato è dichiarato decaduto solo quando non esplica più attività per la quale è stato ammesso. L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui comma precedente. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso, inoltre l'associazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente occorra ai soci per propria incuria o negligenza non derivanti da responsabilità dell'associazione.

Art.10 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Vice Presidente.

Art.11 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. La convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno. All'assemblea

sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa, essa deve riunirsi almeno una volta l'anno.

Art.12 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria :

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- modalità di svolgimento della fase di liquidazione;
- nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni – il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente ed il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un quinto degli associati, che ne facciano specifica richiesta indicando la motivazione di carattere straordinario da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone del Consiglio Direttivo.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art.13 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima , per la straordinaria 15 giorni, mediante contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, raccomandata o fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe. L'assemblea è validamente costituita, in

prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, lo stesso vale per l'assemblea straordinaria. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea e sono approvate a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto al voto deliberativo. Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente eletto tra i componenti del Consiglio direttivo; tre o più Consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea), il Segretario. I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci; stabilisce l'importo della quota associativa. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario o suo delegato interno al Consiglio Direttivo. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Almeno 30 giorni prima dalla data di fine mandato l'organo direttivo convoca l'assemblea per le nuove elezioni.

Art.15 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e il potere di firma dell'Associazione ed è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso il Presidente si dimetta, ha l'obbligo di convocare un'assemblea ordinaria ove sarà eletto il nuovo Presidente e Consiglio direttivo nelle modalità previste dal presente Statuto; nel caso gli venga revocato tale titolo a seguito di una mozione di sfiducia da parte degli associati, nella stessa assemblea verrà concordata e convocata la successiva entro 15 giorni data stante per la nuova nomina del Presidente e del Consiglio direttivo.

Art.16 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.17 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio tra associati facenti parte il consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art.18 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplicino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2. Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima

assemblea, o nel caso non esista con una nuova votazione, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo direttivo.

Art. 19 - Bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare entro 4 mesi dal termine dell'anno sociale. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti almeno 15 giorni prima. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Tesoriere, ruolo quest'ultimo eventualmente decretato dal Consiglio Direttivo e tra i membri dello stesso.

Art.20 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art.21 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge n.662 del 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.22 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste degli Enti Sportivi a cui è affiliata l'associazione. I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Ente Sportivo, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. o PEC da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in località da definirsi ad hoc e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Art.23 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Rotellistici e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 31/01/2019.

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione

Sig. Andrea Manieri Firma: _____

Sig. Daniele Tadini Firma: _____

Sig. Denny Bugini Firma: _____

Sig. Fabio Desantis Firma: _____

Sig. Gabriele Vavassori Firma: _____